

La contabilità dei due chiodi



**Forno Canavese (To)
1950 !!!**

**Forno Canavese (To)
2050 ???**

Il ruolo della «Partita Doppia»



Premesse

Il ruolo (*ovvero la funzione*) della «Partita Doppia» postula alcune riflessioni ed evidenze per evitare di commentare sterili concetti di natura tecnica senza rendersi conto della complessità del momento storico in cui gli operatori del settore stanno operando, ciascuno nei propri ruoli.

Perché questa complessità ?

Diverse velocità e diverse modalità di evoluzione nel mondo economico (esigenze ed obiettivi delle imprese)
quasi sempre in «anticipo» sul
mondo del diritto (finalità delle norme su esigenze morali culturali e politiche)
quasi sempre in «ritardo» sul
mondo della tecnologia (scopi ed utilizzi degli strumenti informatici)
necessariamente interessato al
mondo dell'istruzione (programmi e materie scolastiche e universitarie)

Il ruolo della «Partita Doppia»



cos'è ed a cosa serve ?

Cos'è: un **metodo di rilevazione** di precisi accadimenti (*selezione di fatti aziendali*) **con finalità informative, sia cronologiche che sistematiche.**

Perimetro di utilizzo: mondo «economico»

Primi utilizzatori: imprese e loro addetti

Settore di utilizzo: amministrazione – controllo -

Finalità di utilizzo: dare **informazioni «oggettive»** e «**storiche**» sullo «**stato dell'impresa**»

Se è un «**metodo**», dovrebbe esserci (*o esserci stata*) una «**materia**» per spiegare **(1)** il linguaggio da utilizzare per farlo comprendere; **(2)** a che cosa serve in pratica e **(3)** come e con quali strumenti debba essere applicato.

Una **materia** diventa «**scolastica**» quando l'autorità pubblica decide di inserirla nel contesto dei programmi e dei corsi di formazione degli studenti, avendola reputata rilevante per la crescita culturale e professionale dei propri cittadini.

Un metodo viene prioritariamente applicato dagli «**addetti ai lavori**» e dovrebbe necessariamente basarsi sui cosiddetti «**FONDAMENTALI**»

Il ruolo della «Partita Doppia»



i Fondamentali (1)

I «**FONDAMENTALI**» sono quel **piccolo** bagaglio di informazioni **ESSENZIALI** che deve/dovrebbe possedere una persona per poter svolgere, anche unitamente ad altre persone, una determinata attività senza dover chiedere «**Cos'è**», oppure «**Cosa devo fare adesso ?**»

In termini più aulici, i **FONDAMENTALI** sono quell'insieme di elementi ideali che costituiscono la tecnica di base caratteristica di una disciplina.

Normalmente:

- **l'esercizio dei FONDAMENTALI** è «riservato» ai cosiddetti «addetti ai lavori» che li hanno studiati/ricercati/collaudati e, soprattutto, praticati durante la loro carriera.
- la **condivisione concettuale di argomenti oggetto di SPECIFICHE MATERIE** dovrebbe sempre esistere fra i Professionisti di tali diverse materie se coinvolti in un incarico per risolvere un determinato problema:

in tal caso si parla di **INTERDISCIPLINARIETA' della MATERIA.**

ATTENZIONE: Sempre di più i «FONDAMENTALI» della Partita Doppia sono «messi in dubbio» o «bypassati» da altre diverse esigenze o necessità richieste dai NON ADDETTI AI LAVORI che, per varie ragioni, fruiscono di maggior riscontro.

Il ruolo della «Partita Doppia» → i Fondamentali (2)

Chi utilizza il metodo della Partita Doppia nel 2025:

I° deve sempre pensare di essere un CRONISTA DI FATTI CHE SONO ACCADUTI E NON un INDOVINO od un FUTUROLOGO di fatti che FORSE accadranno;

II° deve essere in grado di individuare il momento esatto (gg/mm/aaaa) in cui il fatto deve essere rilevato/registrato;

III° deve saper impostare ed utilizzare correttamente il piano dei conti (Chart of accounts) cioè un «dossier virtuale» in cui far confluire i movimenti registrati per categorie e tipologie omogenee: tali raggruppamenti (*virtuali buste di plastica trasparenti raccogli documenti*), sono tecnicamente chiamati «**mastri, mastrini, schede o partitari**) e l'INDICE di tali buste è appunto il **PIANO DEI CONTI**;

IV° deve essere in grado di comprendere appieno (1) la «filosofia» del software in uso per poter applicare la partita doppia, soprattutto nelle situazioni più evolute (*in E.R.P. e di IA*), tenendo conto della provenienza e delle persone di riferimento della società (*nazionale o estera*) che ha prodotto le procedure *nonché* (2) la qualità delle informazioni che pervengono al sistema contabile in modo «automatico» da altre procedure;

Il ruolo della «Partita Doppia» → i Fondamentali (3)

V° deve essere certo che tutte le registrazioni contabili confluiscono nel BILANCINO GENERALE DI VERIFICA, la cui consultazione deve essere UTILE, COMPLETA e SIGNIFICATIVA per poter facilitare i controlli ex-post delle registrazioni effettuate.

VI° deve essere certo di aver ben compreso, con riferimento alle procedure adottate, le seguenti definizioni di «date»

data del documento

data di registrazione

data di competenza

data di digitazione

data di aggiornamento

VII° deve costruirsi su misura proprie procedure di controllo circa l'affidabilità e la correttezza delle registrazioni effettuate, impiegando anche il ben noto «SCETTICISMO professionale» in tema di correttezza degli automatismi generati dalle procedure informatiche in uso e deve PRETENDERE STAMPE e/o VIDEATE adeguate e finalizzate a tali controlli.

Il ruolo PRINCIPALE del «Contabile» dovrebbe GARANTIRE LA CORRETTEZZA TECNICA DEL CONTENUTO DEI SALDI ESPOSTI NEL BILANCINO GENERALE DI VERIFICA, E DELLA SIGNIFICATIVITA' DELLA DATA DI RIFERIMENTO del Bilancino rispetto alla data della sua consultazione.

Il ruolo della «Partita Doppia» → i Fondamentali (4)

VIII° deve aver certezza che le imputazioni automatiche delle registrazioni di fatti aziendali (*in specie per acquisti e vendite*) ai singoli conti - pur se tengono in considerazione prioritaria quanto fissato dalle normative di derivazione fiscale (*diretta ed indiretta*) oppure (*in caso di società facenti parte di un Gruppo internazionale*) le impostazioni suggerite dalla «Casa Madre» - non possono mai essere in contrasto con quanto imposto dai «FONDAMENTALI».

Esempio delle colonne di un Bilancino generale di verifica

Codice del Conto	Descrizione del conto	Saldo alla data	Segno	Saldo Eser. prec.	Segno	Progr. Movim. Dare	Progr. Movim. Avere	Data ultimo Movim. sul conto
	TOTALI	0,00		0,00				

Raccomandazioni:

- Essere certi di cosa significhi «in pratica» «BILANCINO DI VERIFICA AGGIORNATO».
- Nel dubbio richiedere una «**stampa calda e diretta**» del Bilancino dalla procedura SW.
- Richiedere sempre la stampa dei saldi dei Clienti e del Fornitori

Il ruolo della «Partita Doppia» → Concetti e Terminologie (1)

In tale contesto di interdisciplinarietà e tenendo conto delle Premesse, pare opportuno commentare i seguenti concetti e le seguenti terminologie, **immaginando** di essere il fotografo di scena di una rappresentazione teatrale in corso di produzione e che, dopo aver letto la sceneggiatura, decid di utilizzare sia la **macchina fotografica** che la **telecamera**.



La Partita Doppia è un metodo per

- 1) Rilevare i Fatti aziendali quali ?
- 2) Scrivere il giornale di bordo serve ancora?
- 3) Aggiornare **i mastrini** cosa e come sono ?
- 4) Adempiere ad obblighi di legge
- 5) Informare le figure apicali

6) FORMULARE IL BILANCINO DI VERIFICA di un periodo

IL BILANCINO di VERIFICA

E'

La Base di Partenza per la

Redazione del **BILANCIO**,

MA NON E'

il BILANCIO di Esercizio

Il ruolo della «Partita Doppia» → segue Concetti e Terminologie (2)

Fatti aziendali da rilevare e monitorare con la Partita Doppia

Sono quelli che derivano originariamente dagli SCAMBI (*cioè dalle Compravendite*) intervenuti fra l'Impresa ed i suoi Clienti o Fornitori.

Le due domande ricorrenti poste dai «NON addetti ai lavori» sono: (1) perché il metodo si chiama «PARTITA DOPPIA» e (2) perché gli importi sono registrati in due diverse colonne titolate «DARE» e «AVERE».

Conscio della responsabilità che mi assumo, propongo un mio personale approccio alle domande, senza voler offendere nessuno dei presenti né tantomeno adottare un nuovo percorso didattico.

L'esempio che segue è banalissimo, ma le 4 «scene» illustrate fissano l'attenzione sugli effetti generati dal «fattore tempo». Magari fu l'elemento che generò l'intuizione del monaco Luca Pacioli mentre si confrontava con Leonardo da Vinci intorno alle fine del 1400, fra Milano e Venezia (*a comprova che ANCHE la Partita Doppia è stata codificata dagli Italiani...*).

Scena 1.a Il 20 dicembre 2024 nasce un'impresa per commerciare mele. In tale data l'imprenditore:

- alle ore 8,00 compra una mela al prezzo di 1,00 euro e paga SUBITO.
- alle ore 12,00 vende la mela ad 1,30 euro ed incassa SUBITO.

Domanda:

alle ore 12,01 quanto ha guadagnato oppure ha perso e quanti soldi ci sono in cassa ?

Il Bilancio illustrato agli Avvocati

Torino, 24 febbraio 2025 - Guido Aghem



Il ruolo della «Partita Doppia» → segue Concetti e Terminologie (3)

Scena 1.b. Il 20 dicembre 2024 nasce un'impresa per commerciare mele. In tale data l'imprenditore:

- alle ore 8,00 compra una mela al prezzo di 1,00 euro e paga a 60 giorni
- alle ore 12,00 vende la mela a 0,90 cent. ed incassa SUBITO.

Domanda:

alle ore 12,01 quanto ha guadagnato oppure ha perso e quanti soldi ci sono in cassa ?

Scena 1.c. Il 20 dicembre 2024 nasce un'impresa per commerciare mele. In tale data l'imprenditore:

- alle ore 8,00 compra una mela al prezzo di 1,00 euro e paga subito
- alle ore 12,00 vende la mela a 1,50 euro ed incassa a 60 giorni

Domanda:

alle ore 12,01 quanto ha guadagnato oppure ha perso e quanti soldi ci sono in cassa ?

Scena 1.d. Il 20 dicembre 2024 nasce un'impresa per commerciare mele. In tale data l'imprenditore:

- alle ore 8,00 compra una mela al prezzo di 1,00 euro e paga subito
- alle ore 18,00 chiude il negozio e non capita niente
- alle ore 24,00 del 31 dicembre il Commercialista gli ricorda che si è chiuso il primo esercizio e occorre «fare il Bilancio».

Domanda:


alle ore 00,01 quanto ha guadagnato oppure ha perso e quanti soldi ci sono in cassa ?

Il ruolo della «Partita Doppia» segue Concetti e Terminologie (4)

Dopo i QUIZ, proviamo ad evidenziare come in ogni scambio di beni e/o servizi, IL FATTO AZIENDALE DA RILEVARE può essere visto sotto un duplice aspetto:

ACQUISTO: il bene diventa «mio» (rectius, nella mia disponibilità) a fronte di un pagamento in denaro.

VENDITA: il bene diventa «suo» (rectius, nella sua disponibilità) a fronte di un incasso in denaro



+Mela

-Soldi

Acquisto & pago
Una registrazione per 2 movimenti
I) Costo a fronte di (II) denaro

Cosa genera il fattore «TEMPO» ??? Semplicemente ci fa capire che, in realtà, al momento del ricevimento della mela, nasce «automaticamente» un DEBITO



+ Mela

- e +Debito

- Soldi

Acquisto & nasce un debito
Due registrazioni per 4 movimenti
(I) Costo a fronte di (II) debito
(III) Estinguo e (IV) pago

Il ruolo della «Partita Doppia» segue Concetti e Terminologie (5)

«Doppia» perché

	Mastrino MELE		Mastrino Cassa	
	Acquisto	1,00	Pago	1,00

UNA SOLA OPERAZIONE GENERA SEMPRE DUE MOVIMENTI

	Mastrino Mele		Mastrino Debito		Mastrino Cassa	
	Acquisto	1,00		1,00		
	Estinguo	1,00			Pago	1,00

CIASCUNA DELLE DUE OPERAZIONI GENERANO SEMPRE DUE MOVIMENTI

Allora, se questo vale per gli ACQUISTI, il tutto dovrebbe valere anche per le VENDITE e quindi la rilevazione degli scambi sia attivi (vendite) che passivi (acquisti) può essere fatta utilizzando soltanto due colonne «invertendole» a secondo della tipologia di scambio.

I titoli delle due colonne del Giornale di bordo, STORICAMENTE, furono «battezzati»:

«DARE» per gli ACQUISTI

«AVERE» per le VENDITE

«AVERE» per i correlati DEBITI

«DARE» per i correlati CREDITI

Il ruolo della «Partita Doppia» → segue Concetti e Terminologie (5)

Un po' di terminologia italiana ed inglese

Partita Doppia

Double-entry bookkeeping

Dare Avere

Debit Credit (Db Cr) «+» «-»

Addebitare

Registrare nella Colonna «DARE» To debit

Accreditare

Registrare nella Colonna «AVERE» To credit

Contabilità

Accounts

Contabile (nel senso di «Addetto alla Contabilità») **Bookeeper»**

Registrazione contabile

Accounting Entry

Bilancino di Verifica

Trial Balance

CONCLUSIONE

dove collocare il Ruolo della PARTITA DOPPIA



Il Bilancio illustrato agli Avvocati

Torino, 24 febbraio 2025 - Guido Aghem



Un po' di storia sulla contabilità, la partita doppia, e il bilancio

Cosa hanno in comune Leonardo da Vinci, Bramante, Piero della Francesca e Leon Battista Alberti, oltre al fatto di essere alcune tra le figure più importanti del Rinascimento europeo ?

Il filo rosso che li collega è **un frate francescano** nato a Sansepolcro, appassionatissimo di scacchi e riconosciuto come il padre della ragioneria: si tratta di **Luca Pacioli**, una delle **figure più in ombra ma allo stesso tempo più rilevanti del sapere moderno**. Ecco perché.

Nel 1494 pubblicò a Venezia un'enciclopedia dal titolo "*Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita*": fu il primo libro dedicato ai metodi contabili.

La Summa contiene un capitolo intitolato "*Tractatus de computis et scripturis*" nel quale viene identificato il concetto della partita doppia; le tecniche contabili utilizzate dal frate comprendevano già l'uso di inventari, apertura delle scritture, la tenuta dei libri contabili, la redazione di un bilancio di verifica.

I concetti di dare avere, bilancio, uso di sezioni contrapposte, identificazione dei crediti e debiti, ricavi e costi sono tutti principi che traggono le loro radici dal lavoro di Pacioli.

LA FUNZIONE DELLA CONTABILITA' RISPETTO AL BILANCIO

La «contabilità» sta al «Bilancio»
 come
il «contenuto di un libro» sta al suo «sommario»
 le «travi del tetto» stanno alla «copertura della casa»
 i «singoli utensili» stanno alla «cassetta dei ferri»

Il Bilancio (e, in particolare, quello «di esercizio») è un documento di sintesi di ciò che è accaduto nel corso dell'esercizio (periodo).

La sintesi avviene necessariamente sulla base della condivisione di un «inizio» (Stato patrimoniale iniziale), un «durante» (Conto economico del periodo) ed una «fine» (stato patrimoniale finale) e pertanto il tutto deve basarsi su criteri comuni di impostazione delle strutture e di valutazione delle singole componenti che compongono le macro-voci.

Resta comunque ESSENZIALE che le SINGOLE COMPONENTI siano state rilevate e catalogate con le stesse modalità, gli stessi tempi e sulla base di ciò che è realmente accaduto.

Il Bilancio illustrato agli Avvocati

Torino, 24 febbraio 2025 - Guido Aghem



L'EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SUL BILANCIO IN ITALIA (1)

Codice di Commercio del 1882 *(proviene da quello del 1865 di origine francese, ma con le prime infiltrazioni dal codice germanico. E' composto da 916 articoli)*

Il titolo IV) era intitolato “**Dei libri del commercio**” *(articoli da 20 a 27)* ed obbligava il commerciante (art. 21) a redigere ogni anno un inventario che si chiudeva con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite.

Il termine “bilancio” era riferito al solo «Stato Patrimoniale», evidenziando un'attenzione prevalente all'aspetto patrimoniale/finanziario piuttosto che a quello economico.

L'articolo 88 (del Titolo IX) prevedeva - soltanto per le società in accomandita per azioni e per le società anonime - che fosse lo statuto ad indicare «le norme con le quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti»

Pertanto non erano previsti criteri di valutazione, purché il bilancio “dimostrasse con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte” e fosse sottoposto al collegio sindacale.

L'EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SUL BILANCIO IN ITALIA (2)

Codice Civile del 1942 (*incorpora il precedente Codice di Commercio*)

Viene ribadita per le società di capitale la redazione del bilancio (*termine sempre ed ancora riferito al solo Stato Patrimoniale*) di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, **MA** completando la previsione con una una serie di requisiti fino ad allora lasciati alla libera volontà dei soci.

In particolare:

- è previsto uno schema minimale per lo Stato Patrimoniale;
- non è ancora previsto uno schema del conto Profitti e Perdite, confermando che l'aspetto il «patrimonio» continua ad essere l'aspetto più rilevante;
- i criteri di valutazione sono indicati in modo sintetico e lacunoso.
- si richiede «chiarezza» e «precisione» per lo stato patrimoniale ed per l'accertamento degli utili conseguiti o delle perdite sofferte, anche se il termine «precisione» risulta «improprio» atteso che in > il bilancio contiene sempre valori stimati e/o congetturati.
- si prevede la redazione di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, ma non viene indicato il suo contenuto;

L'EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SUL BILANCIO IN ITALIA (3)

Decreto Legge 8 aprile 1974 convertito dalla Legge 7 giugno 1974

(emanato per istituire la CONSOB ed introdurre una miniriforma delle S.P.A.)

- Le norme sul bilancio vengono integrate con l'aggiunta di nuovi articoli al Codice civile (*integrato il contenuto dello Stato Patrimoniale per le posizioni verso le società controllate e collegate*).
- Viene introdotto un contenuto minimo e non vincolante del conto Profitti e Perdite (*Articolo 2425-bis*): **sezioni divise e contrapposte con evidenza separata di COSTI, RICAVI e Rimanenze.**
- Vengono fornite indicazioni sul contenuto della Relazione degli amministratori (*Art. 2429-bis*).

ATTENZIONE

Di qui in poi, fino al 1991/1993 l'Italia inizia a preparare l'attuazione delle Direttive Comunitarie in tema di Bilancio iniziato negli anni '70., il tutto i soliti ritardi

- IV Direttiva 78/660/Cee del 25 luglio 1978 (conti annuali – bilancio di esercizio)
- VII Direttiva 83/349/Cee del 13 giugno 1983 (conti annuali – bilancio consolidato)

Il Bilancio CEE e le Direttive

(1)

Riflessione di fondo

Anche in tema di Bilanci, e senza far notare i consueti ritardi con cui l'Italia recepisce molte Direttive Comunitarie, è da dire che – in ogni caso – il «parto» delle Direttive in questione è stato molto sofferto e ci ha portato a prendere atto della situazione antagonista (quantomeno sotto un profilo teorico) dei due sistemi «alternativi» previsti per la redazione del Bilancio di esercizio, logica conseguenza delle correlate «filosofie imprenditoriali» ancor oggi presenti in Europa:

- Principi Civilistici – e/o O.I.C. modello europeo di bilancio

- Prudenza a tutela dei Creditori
- Basata sul «costo storico»
- Scelta fra il minore fra costo e mercato
- Prevalenza della forma sulla sostanza
- Mirata al Reddito «prodotto» & «realizzato»

- Principi internazionali - IAS/IFRS modello anglo-sassone di bilancio

- Prudenza a tutela dei degli Investitori anche futuri
- Basata sul «fair value» (articolato)
- MARK TO MARLET
(valore di mercato con molti se)
- Prevalenza della «sostanza» sulla «forma»
- Mirata al Reddito «potenziale» o «realizzabile!»

Il Bilancio CEE e le Direttive (2)

D.Lgs. 127/1991 - Recepimento IV Direttiva CEE: modifica il Codice Civile

La notazione più curiosa, ex-post, mi pare sia quella relativa alla lunga diatriba insorta a fine anni '70 fra i sostenitori delle due aree «antagoniste» prima descritte su come esporre il contenuto del Conto dei Profitti e delle Perdite (poi chiamato “Conto Economico”).

Dopo aver chiarito all'Italia che occorre passare dalla forma a sezioni contrapposte alla forma “a scalare”, la posizione “germanica” e quella “anglo-sassone”, si affrontarono a lungo per quale dovesse essere la PRIMA VOCE di partenza del conto economico:

Revenues from sales and services (attuale Voce A-1)

oppure

Gesamtleistung (Attuale Voce A)

Comunque dopo il recepimento della IVa Direttiva, il bilancio IN FORMA ORDINARIA era costituito da tre documenti:

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa con l'obbligo di adottare correlati schemi obbligatori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Il Bilancio CEE e le Direttive

(3)

D.Lgs. 127/1991 - Recepimento IV Direttiva CEE: modifica il Codice Civile

1) Migliori definizioni, maggior rigore nelle clausole e nei principi, nuove informazioni:

- clausole generali: chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società: il termine «veritiero» è più adatto dei precedenti (verità e precisione).
- informazioni complementari e di obbligo di deroga dalle norme se necessario al rispetto della clausola generale.
- principi di redazione del bilancio: linee guida per rispettare la clausola generale nella redazione del bilancio.
- Criteri di valutazione: indicati in modo più puntuale ed organico.

2) Nota integrativa: contenuto molto più dettagliato.

3) Relazione sulla gestione: contenuto minimo esteso a maggiori notizie.

4) Previsione del Bilancio in forma abbreviata, cioè semplificato per imprese di minori dimensioni.

Il Bilancio CEE e le Direttive

(4)

D.Lgs. 6/2003 – Riforma completa del diritto societario

E' stata la **riforma «interna» più importante** perché ha modificato, sostituendolo totalmente, tutta la disciplina delle società di capitale, ivi comprese le norme concernenti il Bilancio di Esercizio, rimaste sempre inserite nel Capo V del Titolo V del Libro V concernenti le S.p.A.

In tale ambito è stata totalmente riscritta la Sezione IX (del Bilancio) con gli articoli compresi fra il 2423 ed il 2435-bis :

- 2423 (Redazione del bilancio).
- 2423-bis (Principi di redazione del bilancio)
- 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)
- 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)
- 2425 (Contenuto del conto economico)
- 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)
- 2426 (Criteri di valutazioni)
- 2427 (Contenuto della nota integrativa)
- 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)

Il Bilancio CEE e le Direttive

(5)

D.Lgs. 139/2015 – Recepimento della Direttiva 34/2013

con particolare riferimento al

Capo II: Art. 6 (modifiche al Codice Civile) e Art. 7 (Modifiche al D.Lgs. 127/1991).

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle norme sul bilancio del codice civile riguardanti:

NEW - Inserimento del Rendiconto Finanziario al Bilancio**NEW** - Abolizione della Sezione «E» (Area «straordinaria») dal Conto economico**NEW** - inserimento dell' Art. 2435-ter Previsione del Bilancio bilancio delle micro-imprese.

Principali modificazioni/affinamenti introdotte/i

- 1) Iscrizione delle Azioni Proprie in diretta diminuzione del patrimonio netto (stanza o forma ??)
- 2) Divieto di iscrizione nei costi pluriennali delle spese per ricerca e di pubblicità
- 3) Separazione delle imposte anticipate dai crediti tributari
- 4) Inserito il criterio di valutazione del costo ammortizzato per crediti e debiti
- 5) Non distribuibilità delle differenza di cambio non realizzate
- 6) Ulteriori affinamento per l'iscrizione di poste valutate con il «fair value»

**Ringrazio per l'attenzione e la pazienza
e
Resto a disposizione**

